COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 25/07/2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E RELATIVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ RUMOROSE, REDATTO AI SENSI DELLA L. 447 DEL 26/10/1995, DELLA L.R. 21 DEL 10/05/1999 E DELLA D.G.R. N. 4313 DEL 21/09/1993.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque** del mese di **Luglio** in Malo, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del sig. Nelvio Piazza, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Oscar Raumer.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
LAIN PAOLA	P	COGO MAURIZIO	P
MARSETTI MORENO	A	PIZZOLATO FEDERICO	P
PIAZZA NELVIO	P	URBANI FABIO	P
DANIELI ROBERTO	P	DE MARCHI ILARIO ORESTE	P
SPILLARE FEDERICO	P	BARBIERI STEFANIA	P
SETTE ROBERTO	P	MANO ANDREA	P
BERLATO SILVIA	P	GONZO ELISA	A
DALLA RIVA CLAUDIO	P	SAMPAOLESI ALDO	P
SALATA IRENE	A		

Presenti: 14 Assenti: 3

Partecipa alla riunione l'Assessore esterno senza diritto di voto sig.a CORZATO MARIA TERESA.

Sono stati nominati scrutatori i sigg: COGO MAURIZIO, DE MARCHI ILARIO ORESTE, SAMPAOLESI ALDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E RELATIVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ RUMOROSE, REDATTO AI SENSI DELLA L. 447 DEL 26/10/1995, DELLA L.R. 21 DEL 10/05/1999 E DELLA D.G.R. N. 4313 DEL 21/09/1993.

PRESIDENTE: La parola all'Ass. Dalla Riva.

ASS. DALLA RIVA: Grazie ancora, Presidente. Allora, il primo piano di classificazione acustica è stato introdotto nel nostro Comune nel 2009. Con questa adozione del nuovo Piano andiamo ad adottare un aggiornamento, un adeguamento, visto che in questi 10 anni è nell'ordine delle cose che l'assetto urbano del nostro paese è completamente cambiato… "completamente…" è sostanzialmente cambiato. Quindi abbiamo approntato questo aggiornamento ed integrazione al nuovo Piano di classificazione acustica redatto dall'Ing. Massimo Brait che per delucidazioni tecniche è qui presente, e ringrazio in primis, e al quale chiederei la cortesia, se è possibile, di condensare le sue spiegazioni nell'arco di tempo di circa 5 minuti. Grazie per la cortesia.

ING. BRAIT: Buonasera, farò il possibile. Come ha detto l'Assessore si tratta di un adeguamento di uno strumento che già avete a disposizione, quindi immagino ne conosciate le funzionalità. Sostanzialmente le richiamo un attimo: si tratta di zonizzare il territorio, suddividerlo in 6 classi acustiche, all'interno delle quali valgono differenti limiti di rumorosità accettabile - sto semplificando molto – dalla classe prima che è quella più tutelata dal punto di vista dell'inquinamento rumoroso, quindi le scuole, gli ospedali, le case di cura, tutti quei luoghi dove la quiete è un elemento indispensabile per la loro fruizione, fino ad arrivare alla classe sesta, voi non ne avete, che sono quelle delle attività esclusivamente industriali dove si svolgono anche attività a ciclo continuo. Dalla prima alla sesta ci sono la classe seconda che è quella del residenziale molto sparso, piuttosto che la terza che è quella tipica delle aree agricole, la quarta quella tipica dei centri urbani che hanno una commistione di attività commerciali, terziarie e residenziali, la quinta che è quella delle attività produttive. Rispetto al Piano precedente sono stati fatti degli adeguamenti, il vostro piano non prevedeva l'introduzione di fasce di transizioni dove vi era un accostamento tra zone che avevano più di un salto di classe, ossia, mi spiego: un'area industriale di fianco ad un'area magari agricola, l'area industriale ha una classe 5^, l'area agricola una classe 3^, la Legge vieta l'accostamento di zone che hanno più di un salto di classe, quindi 5^/3^ piuttosto che 2^/4^ ecc. Per ovviare a questa potenziale incompatibilità, perché il rumore quello ammesso nella classe 5^ in uno spazio brevissimo deve passare quello ammesso nella classe 3^, le linee guida della Regione Veneto permettono l'introduzione di una fascia che varia di ampiezza a seconda dei casi ma deve permettere il graduale decadimento dal rumore alla zona in classe più alta a quella in classe più bassa. Questa è una delle cose. L'altra riguardava le fasce di pertinenza stradali. Le fasce di pertinenza stradali, o meglio, le strade hanno delle fasce di pertinenza all'interno delle quali hanno la possibilità di fare un determinato tipo di rumore e sono stabiliti dei limiti. Ecco, anche questo, nel vostro precedente Piano non era articolato in modo completo, diciamo, e corretto e poi soprattutto anche, dal precedente Piano sono state fatte delle modifiche anche alla viabilità, quindi bisognava tenerne conto.
Poi l'aspetto non dico più importante però che investe carattere più generale, la zonizzazione di fatto è una fotografia dello stato di fatto del territorio, sia del rumore che in essa si sviluppa. E com'è una fotografia dello stato di fatto: una fotografia in quanto, diciamo, è calata sulle destinazioni d'uso del territorio. Quindi queste destinazioni d'uso nel corso del tempo sono variate e sono stati fatti degli aggiustamenti in questo senso qui, quindi aree magari produttive che non lo erano più, piuttosto che aree di espansione urbanistica, che lo stesso magari sono variate e quindi è stata fatta un'armonizzazione di questo tipo qua. Per verificare la bontà, che adesso non sto a spiegare, è stato spiegato in Commissione, magari di tutto il percorso che è stato fatto per arrivare alla definizione della zonizzazione, è stata fatta anche una campagna di misura del rumore per verificare che la zonizzazione che noi abbiamo proposto effettivamente garantisse il rispetto dei limiti indicati; chiaramente sono delle misure a campione, però sono state fatte in tutti gli elementi più critici. Quindi in tutte le aree classificate deboli, come aree prime, quelle dov'è la quiete, quindi le scuole, centri assistenziali, ecc. ecc. e in tutte le aree invece forti quindi a confine delle aree produttive, dove si potevano manifestare delle criticità. Le misure non hanno evidenziato nessun

superamento rispetto a quello che è la zonizzazione che abbiamo proposto, per cui non è necessario, secondo il Piano, prevedere dei piani di risanamento, così come previsto per Legge. Chiudo solo dicendo che è stato fatto un lavoro, assieme agli uffici, di definizione del quadro normativo, quindi regolamentare, in particolare per quello che riguarda una semplificazione dell'attività burocratica/amministrativa per l'esercizio della deroga. Ecco, dopodiché…, se poi ci sono domande, magari, lascio la parola a voi.

PRESIDENTE: Grazie al tecnico. Qualche intervento? Cons. Sampaolesi.

CONS. SAMPAOLESI: Grazie, Presidente. Io mi chiedo, mi rivolgo all'Amministrazione, più che al tecnico che ha fatto il lavoro, noi andiamo ad aggiornare il piano acustico precedente; io mi chiedo a cosa serve questo piano se poi dopo fra 5 anni noi dobbiamo aggiornarlo perché in zone dove era previsto un determinato tipo di rumore ne facciamo dell'altro. Andiamo ad aggiornare per evitare cosa, problemi di tipo legale, mi chiedo? Non lo so. Dopo devo fare un appunto e una richiesta, se è possibile: il problema dei rumori, non solo a Malo ma dappertutto, è un problema che interessa pesantemente la gente, specialmente d'estate, quindi al di là di come è stata gestita e spesso vengono gestite le riunioni in Commissione - senza uno straccio di carta distribuita a chi è presente e cerca di seguire nella sua ignoranza quello che il tecnico sta dicendo - bisognerebbe coinvolgere anche la popolazione, secondo me, fare una serata dove si spiega. Adesso vedo che ci sono 30 giorni di deposito di tutto quanto il Regolamento presso gli uffici comunali, poi ci sono altri 30 giorni per poter fare dei rilievi a questa situazione, perché non fare una serata in cui si spiega chiaramente alla gente, no? Abbiamo qualcosa da nascondere? Non credo. Faccio una domanda. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Sampaolesi. Ass. Dalla Riva.

ASS. DALLA RIVA: Rispondo velocissimamente al Cons. Sampaolesi. Siamo nel luogo più pubblico del pubblico, cos'è che dobbiamo nascondere? Punto di domanda. Non lo so, o sbaglio? Sarà un'idea mia, siamo nel luogo più pubblico del pubblico. Punto.
Per l'altro discorso credo che, abbiamo sentito prima il Dott. Lucato, nell'edilizia non ce n'è una all'anno, di norma, ma negli ultimi 5 anni, credo, ci siano state 134 determinazioni, fra regionali, nazionali, ecc. Bene, quindi, voglio dire, non è che il mondo deve restare fermo, Malo si è sviluppata. Adeguiamo il Piano acustico secondo le norme di legge di adesso, credo che questo sia nell'ordine delle cose, anzi lo sentirei come un dovere e sono stato, non dico tacciato ma quasi, da qualche cittadino, che mi diceva "ma cosa hai aspettato a farlo", quando nel Regolamento si suggeriva l'opportunità di un adeguamento quando veniva ritenuto necessario. Credo che dopo 10 anni, indipendentemente da cause civili o no, abbiamo ritenuto opportuno di revisionare, implementare, adeguare questo Regolamento di climatizzazione acustica. Più lapalissiano di così non saprei cosa dire.

PRESIDENTE: Grazie Ass. Dalla Riva. Qualche altro intervento? Cons. Barbieri.

CONS. BARBIERI: Sì, velocissima. Una curiosità: nella delibera si parla di abrogazione di un Regolamento, volevo capire di che Regolamento si trattava, quali erano i contenuti. Questo lo chiedo all'Amministrazione, non tanto al tecnico. E invece se ci poteva un attimo spiegare meglio la questione delle fasce di transizione, cioè come materialmente viene calcolato, diciamo, questo degradare del rumore a cui ha fatto cenno, perché ci sono fasce da 50, a seconda dei salti di classe, ho visto da 100 metri, a seconda sempre se sono due o più classi, i salti. Ecco, grazie.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Barbieri. Ass. Dalla Riva.

ASS. DALLA RIVA: Beh, io passerei invece subito la parola al tecnico che così spiega tutte e due le cose. Grazie.

GEOM. ARTUSO: Il Regolamento che viene revocato è il Regolamento sulla zonizzazione che norma le attività rumorose, quindi disciplina di fatto le attività nelle diverse zonizzazioni acustiche. Questo perché nel 2009 il procedimento che era stato allora seguito era stato quello di prima

approvare una parte, la zonizzazione, poi approvare il Regolamento, come due atti distinti che in teoria si integrano; poi, nella realtà si integrano ma non proprio benissimo, essendo nati in momenti diversi. La attuale delibera va a mettere in salvaguardia per il periodo deposito osservazioni la zonizzazione, dato che il confronto tra diverse zone e l'applicazione della norma più restrittiva tra le due è agevole. Il confronto tra regolamenti, essendo uno piuttosto datato, diventava ostico operativamente, anche tenendo conto del fatto che quel Regolamento era stato approvato con il cliché dei normali Regolamenti di competenza del Comune, quindi approvato tout court, cioè senza la fase deposito osservazioni; per questo motivo essendo due provvedimenti distinti, i precedenti, si è ritenuto opportuno applicare direttamente subito il nuovo Regolamento, mantenendo in salvaguardia con la facoltà delle osservazioni le due zonizzazioni. Alla fine del periodo, con l'approvazione definitiva, oltre al Regolamento, salterà anche la precedente zonizzazione.

ING. BRAIT: Per quel che riguarda le fasce di transizione sono introdotte, la zonizzazione acustica è abbastanza consolidata, ci stiamo riferendo a delle linee guida che sono del '93 addirittura, per quanto riguarda il Veneto e poi altre guide di ARPA ma anche mutuando da altre Regioni, ma sostanzialmente funziona quasi dappertutto così. Come dicevo c'è un divieto tra un'area di classe, tra due zone che hanno più di un salto di classe, faccio un esempio: la scuola, classe 1^, all'interno del centro abitato che è in classe 4^, addirittura qui ho 3 salti di classe. In questo caso io devo permettere, devo innanzitutto garantire il rispetto dei limiti della classe 1^ all'interno della scuola, come posso farlo? Visto che la Legge mi dice che al confine tra due zone vale il limite della classe più bassa, tra due zone, tra la 1^ e la 2^ vale, sul confine, vale quello della 1^, quindi di fatto la 2^ in quel momento deve aver già esaurito tutta la sua rumorosità per restare all'interno dei limiti della classe 1^. E questo potrebbe anche starci, nel senso se ho una 1^ con una 2^; quando però ho una 1^ con una 4^, per esempio, o anche una 3^, tra i due e i tre salti di classe, questo diventa molto più difficile dal punto di visto proprio del fenomeno fisico che stiamo indagando, che è la propagazione del rumore. Cioè il rumore ha bisogno di spazio per esaurire la propria energia, quindi se io le parlo lei magari mi sente, se si allontana di 100 metri non mi sente più. E la stessa cosa vale per una sorgente, un gruppo frigorifero, piuttosto che un condizionatore, qualsiasi cosa. Quindi cosa si fa? Si pongono delle fasce, che sono messe per consentire la diminuzione graduale della rumorosità prodotta, in questo caso, dalla zona con una classe più alta ad una con una classe più bassa. Cosa succede all'interno di quella fascia, che di fatto non è più né 1^ né 4^? La Legge dice che valgono i limiti della classe più alta però, implicitamente dice che all'interno di quella fascia il rumore deve scendere. Quindi, mi aspetterò che nella fascia a confine con la classe più alta di avere il rumore tipico della classe più alta, a confine con la 1^ devo trovare dei valori prossimi alla classe 1^. In concreto, se ARPA esce a fare delle verifiche si mette a confine tra la 1^ a la fascia e verifica che ci sia rispetto della classe 1^ poi si sposta un po' a metà e vede che il rumore sia tra la 1^ e la 4^, si sposta a confine con la 4^ e vede se c'è rispetto della 4^. Lei, io, il tecnico, l'ARPA, ecc. ecc., si aspetta che lì il rumore in qualche maniera decada. Chiaramente questo impone un vincolo, nel caso della classe 1^ in qualche maniera vengono penalizzati i residenti piuttosto che le attività commerciali, artigianali, piccole produttive che stanno nella classe 4^ e che devono in qualche maniera mettere a posto la propria attività per arrivare a rispettare i limiti. Un po' il contrario quando io ho una zona produttiva dove a ridosso sono state realizzate magari delle attività residenziali, in quel caso è l'attività residenziale che viene un po' penalizzata dal fatto di essere a ridosso dell'attività produttiva. Spero di essere stato chiaro.

PRESIDENTE: Cons. Barbieri.

CONS. BARBIERI: Quindi se abbiamo una classe 3 e una classe 5, a quel punto la classe 3 è più penalizzata ora rispetto a prima? Cioè, se questa delibera del '93 mi dice che solo se c'è una classe senza salti di classe, voglio dire, si applica il valore più basso – giusto? - della classe più bassa. O comunque si applicava anche prima, non so se mi sono spiegata. Cioè, adesso c'è la fascia di transizione, però prima erano a confine le due classi, una 3^ e una 5^; nell'esempio che ha appena detto è più penalizzata la classe 3^ in questo caso perché prevale il limite della classe superiore. Quindi, rispetto alla zonizzazione precedente è maggiormente penalizzata adesso la residenza che si trovasse all'interno di questa fascia di transizione però più spostata verso la

classe 5^? Ecco, è quello che non sono riuscita a cogliere anche in Commissione rispetto a questa fascia di transizione. Grazie.

ASS. DALLA RIVA: Scusa, posso?

PRESIDENTE: Sì, prego. Ass. Dalla Riva.

ASS. DALLA RIVA: Presumo, scusa se tolgo la parola all'Ingegnere, ma che dipenda da caso a caso, perché non è che sia tutto. Perché dalla classe 5^ diciamo produttiva, alla residenziale dipende, per esempio, se la casa è a 20 metri, se la casa è a 45 metri, dipende da caso a caso, secondo il sottoscritto, non si può generalizzare.

PRESIDENTE: Grazie Ass. Dalla Riva. Qualche altro intervento? Risponde il Tecnico.

ING. BRAIT: Di fatto, il precedente Piano era carente su questo punto di vista, cioè in caso di contenzioso il Piano non aveva recepito le indicazioni corrette per gestire quel tipo di non conformità dal punto di vista legislativo. Quindi è complessa la questione, se l'abitante che era lì magari faceva un esposto e si verificava un superamento, l'ARPA usciva però il proprietario avrebbe detto "sì, però io sono in 5^, c'è una 3^, il Comune non ha messo la fascia di rispetto; cioè, rispetto a quello che dice lei, potenzialmente adesso possono essere esposti a dei limiti più alti però, faccio l'esempio, che la norma prevede che di notte non possano esserci più di 60 decibel al confine, quindi, diciamo, stiamo parlando di rumorosità tipiche del centro abitato ecco, tanto per dare un ordine di idee.

PRESIDENTE: Qualche altro intervento? Cons. De Marchi.

CONS. DE MARCHI: Sì, naturalmente non sono un tecnico, le fasce di transizione sono quelle azzurre mi sembra, giusto? Personalmente, ripeto, così, vado d'istinto, in alcuni casi le trovo abbastanza sottili, però, ripeto, non sono un tecnico. Invece faccio proprio anche l'invito del Cons. Sampaolesi visto che il vostro programma, d'accordo che qui siamo nel luogo più pubblico che ci sia, però visto che nel vostro programma il cittadino deve essere al centro delle attenzioni della Pubblica Amministrazione e che per questo vogliamo istituire incontri periodici a Malo, nelle frazioni, con le comunità e le associazioni, credo che questo sia un tema che varrebbe davvero la pena presentare ai cittadini.

PRESIDENTE: Grazie Cons. De Marchi. Qualche altro intervento? Cons. Sampaolesi.

CONS. SAMPAOLESI: Grazie, Presidente. Sì, il Consiglio Comunale, tanto per rispondere al Vice Sindaco, il Consiglio Comunale sappiamo che presenza di persone ha. Qua dentro ci sono delle persone come l'avvocato Barbieri che ha fatto 10 anni di Commissione Edilizia che ha avuto bisogno di delucidazioni. Giusto? Ma non credo che ultimamente sia scesa come livello intellettuale. Quindi la richiesta di chiarimenti da parte della popolazione, a maggior ragione visto quello che è successo questa sera, i chiarimenti che sono stati dati dall'Ingegnere possono essere dati a qualunque persona, non è che qua dentro ci sia la crema culturale di Malo, però non credo che siamo neanche proprio sotto la media. Quindi, se c'è stato bisogno di delucidazioni qua dentro, penso che fuori ce ne sia ancora di più. Poi ritorno sul fatto "a cosa serve un piano acustico di questo tipo qua, se io fra 5-10 anni vado a prendere atto che una fascia non è più di 3° grado ma è diventata di 4°?" Ci impegniamo a fare qualcosa perché quella fascia resti di 3° grado oppure no, perché sennò il piano acustico non serve a niente. Non so se mi sono spiegato. Mi piace andare al nocciolo della questione, no numeri, detrazioni. Cioè io capisco che facciamo un'operazione che è inutile, perché se io adesso a livello di concessione edilizia o di altro do una concessione ad un'attività che in una certa fascia ha un inquinamento acustico che va a rompere quel grado di protezione, quel grado di situazione, a cosa serve aver fatto il piano di intervento acustico, di zonizzazione acustica se poi noi alle parole non facciamo seguire i fatti, cercando di far sì che ogni fascia perlomeno rimanga in quella situazione lì e non peggiori? Io questo mi domando. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Sampaolesi. La parola al Sindaco.

SINDACO: Sì, visto che il Cons. Sampaolesi ha definito il suo lavoro, ingegnere, nullo e che non serve, se, per cortesia, può spiegarci, a tutti noi qual è il valore del suo lavoro. Grazie.

ING. BRAIT: In realtà questo strumento serve proprio a disciplinare lo sviluppo futuro diciamo del territorio sotto il profilo, in questo caso specifico, dell'inquinamento rumoroso. Infatti lo strumento dovrebbe essere… come ho detto all'inizio, si basa sull'attuale pianificazione di carattere urbanistico, quindi parte da quelle destinazioni d'uso lì, riprende in pieno quelle che sono le linee guida dello sviluppo urbanistico del territorio. Ogni qualvolta lo strumento urbanistico necessita di una modifica bisogna verificare che questa modifica sia coerente con il Piano di classificazione acustica, nel caso, decidere – perché il Piano ha valenza anche da questo punto di vista – se quella destinazione d'uso è compatibile; se non lo è, se non proseguire verso quella direzione e con una modifica al Piano acustico. Il Piano acustico di fatto "congela" – tra virgolette, passatemi il termine – regolamenta quella che è la possibilità di fare rumore sul territorio. Vuol dire che se io ho individuato nel Piano un'area produttiva, che ha delle fasce, di fatto obbligo chi produce a mantenere la rumorosità della propria attività all'interno di limiti ben definiti e stabiliti. Dopo, chiaramente, spetta all'organismo competente per il controllo dell'inquinamento, che è l'ARPA, verificare se rispetto al Piano che andrete ad adottare e poi ad approvare, se viene rispettato o se non viene rispettato, ma il Piano, di fatto, disciplina e non è che lascia la possibilità a chiunque di fare rumore come vuole, anzi fa esattamente il contrario, stabilisce precise indicazioni su quelle che possono essere le aree in cui fare un rumore tipico di attività produttiva industriale e quelle dove fare residenziale.
E' chiaro che, soprattutto in un territorio come il Veneto, ma vi assicuro che ne ho fatti in diverse Regioni ed è sempre la stessa storia, ci sono commistioni di aree residenziali con aree produttive, con aree commerciali; quindi non è mai nero e bianco, non c'è mai la bella area agricola a una parte, l'area industriale da un'altra e l'area residenziale dall'altra, quindi lo sforzo è stato quello di cercare di trovare una sintesi tra tutte queste diciamo emergenze, chiaramente rispettando quelle che sono le linee guida stabilite dalla Regione Veneto e dalla normativa nazionale.

PRESIDENTE: Grazie. Qualche altro intervento? Ringrazio i tecnici allora e andiamo avanti.
Metto ai voti la proposta di delibera: 1) Di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 10.02.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di inquinamento acustico.
Dal punto 2) al punto 5) li do per letti.
Per dichiarazione di voto. Cons. De Marchi.

CONS. DE MARCHI: "Noi, Malo" si astiene. Approfitto brevemente per condividere in parte l'amarezza del nostro tecnico su come abbiamo gestito il territorio e sui pasticci che abbiamo combinato. Comunque noi ci asteniamo.

PRESIDENTE: Cons. Spillare.

CONS. SPILLARE: La lista di maggioranza è favorevole.

PRESIDENTE: Cons. Sampaolesi.

CONS. SAMPAOLESI: Io volevo precisare ribadendo, un attimo solo, che non ho detto che il lavoro dell'Ingegnere è stato inutile, ho chiesto soltanto se questo Regolamento ha dei fini e l'Ingegnere, cortesemente, me l'ha spiegato. Chiuso. Non intendevo, anzi, addirittura, credo che abbia fatto un lavoro, dal suo punto di vista, ottimo, soltanto che è stato gestito a livello amministrativo, secondo me, in maniera non adeguata. Io chiedevo una riunione con la gente per spiegare queste problematiche, non è andata. Il mio voto è contrario.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Approvata a maggioranza.
Pongo, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Dichiaro approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", il quale introduce per primo la necessità che le Amministrazioni comunali si dotino di una classificazione acustica per zone (sono previste sei diverse classi di destinazione d'uso del territorio), ai fini di determinare dei limiti massimi di livelli sonori consentiti diurni (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturni (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);

Vista la D.G.R.V. 21.09.1993, N. 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al D.P.C.M. 01.03.1991", la quale amplia e precisa le classi previste dal D.P.C.M. e propone un criterio metodologico per la classificazione delle aree urbane;

Vista la L. 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la quale definisce il quadro di riferimento entro cui lo Stato e le Regioni devono emanare i decreti attuativi e le leggi regionali che completano l'assetto normativo. La legge tra l'altro stabilisce le competenze in materia di inquinamento acustico di Stato, Regioni, Province e Comuni ed enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto e, introduce dei parametri specifici da utilizzare nel monitoraggio del rumore (valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità);

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il quale ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d'uso del territorio previste nella zonizzazione acustica comunale;

Vista la L.R. 10.05.1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico", la quale completa il quadro normativo e mette in condizione le Amministrazioni comunali di procedere alla classificazione acustica del proprio territorio in zone acustiche omogenee;

Visto il D.P.R. 30.03.2004, n. 142 "disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26/10/1995, n. 447", il quale ha fornito le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, introducendo il concetto di "fascia di pertinenza acustica" delle infrastrutture stradali (art. 3), in cui verificare il rispetto dei limiti di immissione (artt. 4 e 5) codificati in relazione alla tipologia di strada, di fascia di pertinenza acustica e di ricettore sensibile ivi presente;

Richiamate la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2009 con la quale è stato approvato il vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale e n. 8 del 10 febbraio 2010 che ha approvato il "Regolamento in materia di inquinamento acustico";

Rilevata la necessità di procedere con l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica in conformità al vigente Piano degli Interventi (P.I.) e orientato a prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate nonché a fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale;

Richiamata la determinazione del 25/10/2018 n. 741 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato affidato l'incarico per l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica alla società competente in acustica SINPRO Srl di Vigonovo (VE);

Preso atto che il Piano è stato presentato alla Seconda Commissione Consiliare "Uso e governo del territorio", nella seduta del 15/07/2019;

Considerato che il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale elaborato dalla società competente in acustica SINPRO Srl è meritevole di approvazione in quanto rispondente ai criteri dettati dalla normativa e derivante dall'analisi della classificazione urbanistica del vigente Piano degli Interventi (P.I.) oltre che dalle rilevazioni fonometriche effettuate sul territorio;

Ritenuto quindi di adottare il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Malo, redatto ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 21/99, quale parte integrante del Piano degli Interventi secondo quanto prevede l'art. 17 comma 2 lett. k) della L.R. 23/04/2004 n. 11;

Visto il D. L.vo 18/08/2000 n. 267;
Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti/o i/il pareri/e obbligatori/o riportati/o in calce alla presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato dal Presidente:

Componenti il Consiglio presenti:	n. 14
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 01(A. Sampaolesi)
Astenuti:	n. 03 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano)

DELIBERA

1. di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2010 con la quale è stato approvato il "Regolamento in materia di inquinamento acustico";

2. di adottare, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e dell'art. 6, comma 1 lett. a), della legge 447/1995 e s.m.i., il nuovo Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, costituito dai seguenti elaborati in atti al Servizio Ecologia ed Ambiente:
a) Relazione Tecnica;
b) Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
c) Dati Rilevamento Rumore;
d) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;
e) Tav.1 Unità Territoriali Omogenee;
f) Tav.2 Densità Abitativa Centri Abitati;
g) Tav.3 Densità Attività Commerciali e Terziarie;
h) Tav.4 Densità Attività Artigianali;
i) Tav.5 Densità Globale;
j) Tav.6 Classificazione dei Centri Abitati;
k) Tav.7 Zonizzazione Globale;
l) Tav.8 Zonizzazione Aggregata;
m) Tav.9 Fasce di Pertinenza delle Infrastrutture;
n) Tav.10 Punti di Misura;
o) Tav.11 Zonizzazione Acustica;

3. di incaricare gli uffici comunali di provvedere al deposito ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 degli atti inerenti il nuovo Piano di Classificazione Acustica presso la sede del Comune (Ufficio Relazioni con il Pubblico) a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi e di pubblicizzare detto deposito mediante avviso affisso all'albo on-line e su almeno due quotidiani a diffusione locale e con manifesti da collocare in luoghi pubblici;

4. di dare atto che decorsi i trenta giorni di cui al punto precedente chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;

5. di dare atto che:

- dalla data di adozione del nuovo Piano di Classificazione Acustica, saranno applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. n.11/2004 e art. 12, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità previste dalla L. 03/11/1952 n.1902 "*Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori*" e successive modificazioni;
- il Piano di Classificazione Acustica vigente, limitatamente alle prescrizioni ed indicazioni espressamente previste nei relativi elaborati della zonizzazione, conserverà la sua efficacia, in regime di salvaguardia, fino alla definitiva entrata in vigore del nuovo Piano di Classificazione Acustica;

****

Il **Presidente** pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti:	n. 14
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 01 (A. Sampaolesi)
Astenuti:	n. 03 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano)

Il **Presidente** dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

****

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Nelvio Piazza	IL VICE SEGRETARIO GENERALE dott. Oscar Raumer
(Documento firmato digitalmente)	(Documento firmato digitalmente)